

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE,
PER STRUTTURE PERMANENTI O TEMPORANEE PRIVATE PER L'INTERO TERRITORIO**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 22/03/2012

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico o gravato di servitù di pubblico passaggio per l'installazione di strutture permanenti o temporanee, per il commercio e l'intrattenimento all'aperto, sul territorio comunale.
2. Determina i criteri per l'inserimento ambientale di gazebi e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbanistica, nonché le procedure per la presentazione della domanda di Concessione di suolo pubblico e seguente relativa C.I.A.
3. Determina i criteri per l'installazione di messaggi pubblicitari su vetrine, su cassonetti di esercizi commerciale o pubblici esercizi, su suolo pubblico.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al Regolamento Edilizio e le relative Norme Tecniche di Attuazione nonché alle norme per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per "arredo urbano": tutti gli elementi (ad es. sedie, pedane, tavoli, ombrelloni fioriere, lampade per riscaldamento) che possono essere collocati all'esterno degli esercizi pubblici al fine di creare spazi per ristoro all'aperto;
 - b) per "gazebo": l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso all'attività commerciale.
 - c) per "messaggi pubblicitari" si intende quanto pubblicizzato su cartellonistica, insegne pubblicitarie, vetrofanie, insegne d'esercizio su cassonetto, manufatti e totem posizionati su suolo pubblico atti a reclamizzare e/o indicare il proprio esercizio/attività;
 - d) per Autorizzazione si intende il titolo rilasciato dal Settore Gestione del Territorio per il posizionamento insegne/manufatti pubblicitari;
 - e) per Concessione si intende il titolo rilasciato dall'ufficio Polizia Locale per l'occupazione di suolo pubblico;
 - f) per C.I.A. si intende la Comunicazione di Inizio Attività Edilizia;

ART. 3 – Rilascio della concessione e presentazione C.I.A. o titolo abilitativo

1. La domanda di Concessione e di occupazione di Suolo Pubblico deve essere presentata all'Ufficio di Polizia Locale tenendo conto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il gazebo non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non deve creare barriera architettonica (Art. 18 C.d.S.);
 - b) in prossimità di incrocio il gazebo non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, quindi può essere posizionato solo se, come previsto dal codice della strada, venga rispettata la distanza prescritta per legge;
 - c) non è consentito installare gazebo sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente;
 - d) non è consentito installare gazebo, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - e) l'area occupata dal gazebo non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - f) nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse soluzioni prive di copertura e pedane

l'occupazione non dovrà superare la metà del portico c/o gallerie, e comunque dovrà essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno mt. 2.00 (Art. 20 C.d.S.);

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana, viene negata la concessione ogni qualvolta la stessa arrechi conseguenze pregiudizievoli per il traffico e la viabilità.

La richiesta di Concessione dovrà contenere i dati del richiedente, il periodo interessato e un progetto di massima che tenga conto di tutte le indicazioni contenute nel presente Regolamento.

2. A seguito del rilascio della concessione di suolo pubblico, sarà possibile presentare la C.I.A. o la richiesta di titolo abilitativo per il posizionamento del gazebo che dovrà essere indirizzata al SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.

ART. 4 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico

1. La validità della concessione di suolo pubblico rilasciata all'interessato è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto autorizzativo e di concessione in originale o copia autenticata ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
3. Eventuali danni alle pavimentazioni ed alle essenze arboree saranno ripristinati a cura del Comune e successivamente addebitati al titolare dell'attività commerciale.
4. I concessionari devono assicurare pulizia e decoro delle aree interessate e quindi:
 - a) l'area pubblica occupata e/o sede di gazebo, come da autorizzazione e permesso,
 - b) lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo e della propria attività, ove distaccati;
5. il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi manutentivi del condominio ove ha sede l'attività commerciale o negli edifici antistanti, tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tale caso l'Ente o il soggetto privato interessato dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ART. 5 - Tipologie di arredo urbano e delle strutture di gazebo consentite

Le tipologie di arredo urbano e le strutture di gazebo consentite, saranno definite da parte dell'Ufficio Gestione del Territorio in fase di rilascio del titolo abilitativi, e saranno di tipologia uniforme per ciascuna via pubblica o ambito territoriale

1. L'arredo urbano per l'occupazione deve essere decoroso e adeguato all'ambiente circostante.
2. Gli elementi d'arredo urbano e le strutture di gazebo collocabili nelle aree all'aperto consistono in tavoli, sedie, ombrelloni, tende, pedane, sgabelli, fioriere ed altri elementi di delimitazione, nonché lampade per il riscaldamento. L'elencazione degli elementi di arredo e delle strutture di gazebo di cui sopra deve intendersi a scopo esemplificativo e quindi non esaustivo delle tipologie di arredo ammissibili.
3. I gazebo dovranno consentire la massima visibilità sia all'esterno che all'interno.

ART. 6 - Caratteristiche degli elementi di arredo urbano e delle strutture dei gazebo

Le strutture, gli ombrelloni e i tendoni, così come tutti gli elementi di arredo, ad esempio: tavoli, sedie sgabelli, ecc.. saranno in materiale e con colori in sintonia con il locale e l'ambiente circostante, e comunque dovranno osservare le indicazioni dell'Ufficio Settore Gestione del Territorio (Ufficio Tecnico Comunale)

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per il rilascio del titolo autorizzativo dal Settore Gestione del Territorio

ART. 7 - Manutenzione degli elementi di arredo urbano e dei gazebo

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei gazebo devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore dell'attività.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio, o comunque diverso da quello per cui è stato rilasciato il titolo abilitativo.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico - estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

ART. 8 - Durata della concessione e limitazioni all'occupazione del suolo pubblico

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno con l'obbligo della rimozione delle strutture alla scadenza del periodo di validità della concessione.
2. In caso di manifestazioni pubbliche, se l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario per lo svolgimento della stessa, gli elementi di arredo e le strutture di gazebo dovranno essere temporaneamente rimossi a cura e spese del concessionario.

ART. 9 - Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto può essere revocata con provvedimento specifico e motivato qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato all'occupazione. In tale caso il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 giorni per liberare lo spazio occupato per effetto della concessione. Tale termine decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale del diverso utilizzo dell'area.
2. La concessione può essere revocata, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) quando agli arredi autorizzati siano state apportate modifiche rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione

- vigente;
- b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5.
 - f) per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e in ogni modo per preminente interesse di natura pubblica.

ART. 10 - Occupazione abusiva

- 1. Le occupazioni abusive saranno tempestivamente rimosse e comportano automaticamente l'esito negativo alla domanda di rinnovo dell'occupazione del suolo pubblico nell'anno successivo.

ART. 11 - Applicazione del canone e tariffe per l'occupazione del suolo pubblico

- 1. Il canone è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.
- 2. Le occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 8 seguono quanto è previsto dal "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa";

ART. 12 - Pagamento, rateizzazione, riscossione coattiva del canone

- 1. Il pagamento totale o della prima rata del canone è condizione necessaria per il rilascio della concessione.
- 2. Per l'occupazione permanente è ammessa la rateizzazione per gli importi superiori a € 1.000,00 e per un massimo di quattro rate a cadenze prestabilite (31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre).
- 3. Per l'occupazione temporanea è ammessa la rateizzazione per gli importi superiori a € 500,00 per un massimo di quattro rate, saldabili entro e non oltre i tempi di occupazione richiesti.
- 4. In caso di mancato pagamento la riscossione avverrà coattivamente nei modi previsti per le entrate patrimoniali.

ART. 13 - Vigilanza

- 1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico e il relativo avvenuto pagamento, è di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale.

ART. 14 – Sanzioni

- 1. Per quanto riguarda i ritardi o omissioni di pagamento del canone è dovuta per i plateatici una sanzione pari al 200% della quota complessiva.
- 2. Per mancato rispetto del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 Euro ad un massimo di 2.000,00 Euro.

ART. 15 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART. 16 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.